

CCXLVII SEDUTA

LUNEDI' 18 MAGGIO 1964

Presidenza del Vicepresidente GARDU

INDICE

Comunicazioni del Presidente	5541
Disegno e proposte di legge (Annunzio di presentazione)	5542
Disegno di legge: «Compensi ai componenti e segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione di personale negli impieghi regionali» (92). (Discussione e fine della discussione):	
CONGIU	5547
ZUCCA	5548
MURGIA, relatore	5548
STARA, relatore	5548
CORRIAS, Presidente della Giunta	5549
(Votazione segreta)	5550
Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	5542
Mozione (Annunzio)	5542
Proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1952, numero 19, concernente provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna». (9) (Discussione e non approvazione del passaggio alla discussione degli articoli):	
ATZENI LICIO	5543
PERNIS	5544
SERRA	5544
CAMBOSU	5544
MELIS, Assessore all'industria e commercio	5545
Risposta scritta a interrogazioni	5541
Sull'ordine del giorno:	
ATZENI LICIO	5543
MELIS, Assessore all'industria e commercio	5543

TORRENTE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono lieto di comunicare al Consiglio l'avvenuto rientro in sede del nostro amato Presidente, onorevole Cerioni, in buona salute e in condizioni di riassumere presto le sue alte funzioni. Sicuro di interpretare l'unanime sentimento dell'assemblea ho, unitamente al collega onorevole Sotgiu, portato al Presidente il vostro saluto e il vostro augurio di «ben tornato». (Applausi).

Risposta scritta a interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

«Interrogazione Floris sui lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero di Villanova-forru». (858)

«Interrogazione Manca sul reclutamento di mano d'opera da avviare verso il Nord da parte di rappresentanti di imprese industriali e della edilizia». (910)

«Interrogazione Manca sulla mancanza di zucchero nella Provincia di Sassari». (940)

La seduta è aperta alle ore 18 e 35.

IV LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

18 MAGGIO 1964

«Interrogazione Masia - Dedola - Asara sulla costruzione del nuovo edificio scolastico di Ittireddu». (923)

«Interrogazione Giagu - Masia - Peralda - Sotgiu Girolamo - Zucca - Soggiu Piero sulla pubblicazione delle opere dei maggiori scrittori sardi». (969)

Annunzio di presentazione di disegno e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che sono pervenuti alla Presidenza il seguente disegno e le seguenti proposte di legge:

dalla Giunta regionale:

«Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda».

dai consiglieri Casu - Soggiu Piero:

«Provvedimenti per l'incremento della produzione di carne bovina in Sardegna».

dai consiglieri Congiu - Cardia - Atzeni Licio - Cherchi - Cois - Ghirra - Lay - Manca - Nioi - Prevosto - Raggio - Sotgiu Girolamo - Torrente - Urraci:

«Istituzione della consulta regionale della gioventù sarda».

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

TORRENTE, Segretario:

«Mozione Congiu - Cois - Cardia - Cherchi - Atzeni Licio - Ghirra - Lay - Nioi - Manca - Prevosto - Raggio - Sotgiu Girolamo - Torrente - Urraci sulla gravità della situazione economica e finanziaria degli Enti locali sardi». (27)

Annunzio di interpellanze e interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TORRENTE, Segretario:

«Interpellanza Cois - Urraci sulla estrazione di materiali sabbiosi dal "Rio Pispisa" in Flumini di Quartu». (224)

«Interpellanza Pernis sulla ordinanza emanata dalla Capitaneria del Porto di Cagliari». (225)

«Interpellanza Cambosu - Ghirra sull'aumento delle tariffe autofilotranviarie in Cagliari». (226)

«Interpellanza Zucca sulle restrizioni creditizie in Sardegna e sui provvedimenti possibili ed opportuni da parte dell'Amministrazione regionale per farvi fronte». (227)

«Interrogazione Masia - Usai - Mereu sull'applicazione da parte degli Enti locali della Sardegna della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 avente per oggetto: "Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili"». (1102)

«Interrogazione Chessa sulle strade Perfugas - Casteldoria e Bortigiadas - Viddalba». (1103)

«Interrogazione De Magistris sulle restrizioni alla pesca nello stagno di Santa Gilla». (1104)

«Interrogazione Congiu - Atzeni Licio sulla Tonnara di Portopaglia in Carloforte». (1105)

«Interrogazione Asara sui lavori di allargamento e rettifica della strada Tempio-Olbia». (1106)

«Interrogazione Atzeni Licio - Congiu sulla installazione del 3.º gruppo della Supercentrale del Sulcis». (1107)

«Interrogazione Bagedda relativa ad interventi dell'Assessorato dei lavori pubblici nel Comune di Villamar». (1108)

«Interrogazione Bagedda relativa ad interventi dell'Assessorato dei lavori pubblici nel Comune di Usellus». (1109)

«Interrogazione Bagedda relativa ad interventi dell'Assessorato dei lavori pubblici nel Comune di Villacidro». (1110)

«Interrogazione Bagedda relativa ad interventi dell'Assessorato dei lavori pubblici nel Comune di Atzara». (1111)

«Interrogazione Bagedda relativa ad interventi dell'Assessorato dei lavori pubblici nel Comune di Ortueri». (1112)

«Interrogazione Bagedda relativa ad interventi dell'Assessorato dei lavori pubblici nel Comune di Orotelli». (1113)

«Interrogazione Bagedda relativa ad interventi dell'Assessorato dei lavori pubblici nel Comune di Orune». (1114)

«Interrogazione Bagedda relativa ad interventi dell'Assessorato dei lavori pubblici nel Comune di Bulzi». (1115)

«Interrogazione Bagedda relativa ad interventi dell'Assessorato dei lavori pubblici nel Comune di Castelsardo». (1116)

«Interrogazione Bagedda relativa ad interventi dell'Assessorato dei lavori pubblici nel Comune di Cargeghe». (1117)

«Interrogazione Manca sulla pubblica protesta del Direttore dell'Istituto d'Arte di Sassari». (1118)

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Licio Atzeni. Ne ha facoltà.

ATZENI LICIO (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo aveva chiesto la discussione congiunta della mozione sull'E.N.E.L. con quella della mozione sull'industria mineraria, già all'ordine del giorno. Da parte della Giunta non è stata data alcuna comunicazione in merito. Io vorrei pregarla, signor Presidente, di intervenire presso l'onorevole Assessore all'industria per sapere se è possibile ottenere un'unica discussione sulle due mozioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

MELIS (P.S.d'A.), Assessore all'industria e commercio. Pur tenendo conto che i problemi connessi all'attività dell'ENEL in Sardegna hanno una dimensione che supera, evidentemente, il solo aspetto dell'industria mineraria per investire tutto l'apparato economico produttivo dell'Isola, tuttavia, tenendo conto dell'importanza che comunque questo problema ha nel settore minerario, la Giunta non ha difficoltà ad accogliere la proposta di abbinamento di discussione delle due mozioni, ciascuna delle quali poi si concluderà, evidentemente, con un proprio distinto e separato voto così da consentire di evidenziare, per quanto riguarda la mozione ENEL, quei problemi generali entro i quali si inquadra anche il problema minerario.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la discussione delle due mozioni avrà inizio domattina.

MELIS (P.S.d'A.), Assessore all'industria e commercio. La Giunta è d'accordo.

ATZENI LICIO (P.C.I.). D'accordo.

Discussione e non approvazione del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1952, numero 19, concernente provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna». (9)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1952, numero 19, concernente provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna», di iniziativa dell'onorevole Pernis; relatore l'onorevole Piero Soggiu.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Licio Atzeni. Ne ha facoltà.

ATZENI LICIO (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione industria, alla unanimità, se non vado errato, ha a suo tempo deciso di non sostenere la proposta di legge in esame. Questa decisione è stata adottata non tanto per un esame di merito del provvedimento, quanto perchè esso era da conside-

IV LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

18 MAGGIO 1964

rarsi superato per l'avvenuta pubblicazione della legge nazionale 588 sul Piano di rinascita.

Il nostro Gruppo, che già in sede di Commissione si era pronunciato contro la proposta di legge Pernis, riconferma quel suo orientamento. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pernis. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.D.I.U.M.). Signor Presidente, data l'accoglienza che la mia proposta di legge ha ottenuto, mi rimane ben poco da dire. Il fatto che il problema cui il provvedimento si riferisce sia stato inserito nel Piano di rinascita e che la legge 588 accenni a misure molto generiche in tema di ricerche minerarie non può soddisfare. La mia proposta di legge presentata prima della emanazione della legge 588, se fosse stata tempestivamente approvata, avrebbe forse risolto molti problemi relativi alle ricerche minerarie ed avrebbe senz'altro potenziato la politica mineraria della Regione. Ora il Consiglio ritiene che il problema possa essere risolto dal Piano di rinascita. E ciò avverrà quando e come Dio vorrà. Del Piano di rinascita sono ormai 14 anni che ne sento parlare, e tanti mesi, per non dire anni, sono trascorsi per esaminare e approvare il primo stralcio esecutivo del Piano stesso. Esprimo i miei dubbi più profondi che la questione possa essere risolta con il suo inserimento nel Piano di rinascita, la cui esecuzione completa, particolarmente nel campo cui si riferisce il progetto di legge da me presentato, ripeto, mi lascia alquanto perplesso. Penso sia il caso di ritirare la mia proposta di legge, augurandomi che effettivamente il Piano di rinascita possa risolvere i problemi delle ricerche minerarie. Io credo che attraverso una modifica della legge 19 il problema possa essere subito risolto. Ma se l'onorevole Consiglio preferisce aggiornare la questione, vederla risolta fra un anno o fra dieci anni o fra diversi decenni, la responsabilità è sua. (*Consensi a destra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Ritengo che la proposta di legge lodevolissima del consigliere Pernis abbia avuto la sua ragione in un momento del tutto particolare, come dice la relazione del collega Piero Soggiu. Dopo la legge 588, con l'indirizzo a carattere quasi del tutto pubblicistico della politica industriale mineraria della Sardegna, la proposta di legge può considerarsi largamente superata. Però ritengo che se oggi vi fosse un provvedimento di reiezione da parte del Consiglio si metterebbe nel nulla tutto il lavoro fatto e dal proponente e dalla Commissione che, se pure ha proposto di respingere la proposta di legge, non ha espresso un giudizio totalmente negativo sui suoi criteri ispiratori.

Prego, pertanto, l'onorevole Assessore alla industria di vedere se, per la materia mineraria inquadrata nel Piano di rinascita e per la politica industriale mineraria della Regione, si possa sperare che la Giunta prospetti quanto prima qualcosa di organico, tenendo anche conto del contenuto della proposta di legge in discussione. Per quest'ultima ritengo che, anziché un definitivo rigetto, si adotti una sospensiva, in modo da riprenderla in esame quando la Giunta proporrà provvedimenti più organici sulla materia. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Su questa proposta dovrebbe aprirsi una discussione separata con l'intervento di due oratori a favore e due contro. Invito, comunque, in assenza del relatore, il segretario della Commissione ad esprimere il parere della stessa.

CAMBOSU (P.S.I.U.P.). Come segretario, non ho che da confermare la relazione della Commissione industria, che già due volte aveva sospeso la discussione della proposta di legge del collega onorevole Pernis. Tutti i commissari hanno deciso di respingere il provvedimento, in relazione alle prospettive che si aprono nel campo nelle ricerche minerarie e della strutturazione delle ricerche stesse con la legge sul Piano di rinascita. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta non è favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame, che prevede modifiche alla legge regionale 10 luglio 1952, numero 19, concernente provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna. Alle ragioni validamente accolte dalla quinta Commissione per proporre al Consiglio la reiezione della proposta, ritengo di dover aggiungere alcune considerazioni di principio e qualche osservazione specifica.

Allo scopo di sostenere e stimolare l'attività della ricerca mineraria col sussidio delle moderne tecniche, la legge vigente autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai titolari di permessi contributi pari al 50 per cento delle spese afferenti a studi e rilievi geominerali, topografici e geofisici e ad opere stradali, a cabine elettriche di trasformazione, linea di allacciamento delle stesse alle reti di alimentazione; e contributi pari al 30 per cento a lavori di ricerca veri e propri cioè scavi a giorno e in trincea, trivellazioni, gallerie, bozzetti, fornelli e impianti di perforazione e trasporto ed estrazione, di educazione delle acque e di ventilazione, nonché per la costruzione di alloggi minimi per operai, per impianti igienico-sanitari e in genere per le costruzioni necessarie all'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca. La stessa legge pone al permissionario l'obbligo di restituire una quota pari al 70 per cento dei contributi goduti qualora l'esito della ricerca venga trasformato in concessione e sfruttamento dei minerali posti in luce.

Credo doveroso fornire al Consiglio una sintetica informazione della applicazione di questa legge dal 1952 ad oggi. Negli undici bilanci regionali dalla data di approvazione della legge, gli stanziamenti relativi sono stati globalmente di 615 milioni di lire; le istanze presentate sono state, in totale, 96 di cui 45 approvate, 6 in istruttoria, 36 decadute o rinunciate, 9 sospese. Delle 45 approvate, 40 han-

no avuto anche i collaudi e pertanto sono giunte al loro perfezionamento. I programmi collaudati e i programmi in corso prevedevano una spesa da parte delle ditte istanti di un miliardo 781 milioni 421 mila e 716, di cui l'Amministrazione, cui spetta il controllo tecnico, il coordinamento e le eventuali modifiche e riduzioni sul piano tecnico, ha riconosciuto come importi globali 972 milioni e 653 mila 269. I contributi erogati rispetto al programma delle opere riconosciute ammissibili di 972 milioni, sono stati 355 milioni e 351 mila lire. Le categorie di opere sussidiate sono: lavori minerari, studi geologici e geofisici, rilievi topografici, direzione tecnica per un totale di 399.711.259 lire ed i contributi pari a 132 milioni 860 mila e 242 lire; per opere stradali, impianti e attrezzature, si sono avute spese per 287.524.082 circa e i contributi di 117 milioni 042 mila e 780 lire. Pertanto in totale si sono avute spese per 687.235.241 lire e contributi per 249.903.028 lire. Dei permessi di ricerca assistiti con la legge, cinque sono stati già trasformati in concessioni. Debbo dire che si è sempre trattato di piccole e medie imprese minerarie con esclusione delle grandi imprese.

La proposta di legge in esame tende sostanzialmente ad abolire l'obbligo della restituzione del 70 per cento dei contributi accordati in fase di ricerca e ciò in considerazione dell'alto grado di aleatorietà che la ricerca mineraria normalmente comporta. La Giunta rileva che è proprio appunto in relazione al carattere aleatorio della ricerca che si giustifica la eccezionalità della provvidenza di un concorso pubblico regionale pari al 50 per cento della spesa nella fase degli studi e rilievi geominerali, geofisici e topografici i quali già offrono al ricercatore, se condotti a buona regola d'arte, una base attendibile per continuare o no le successive fasi di ricerca operativa e i relativi investimenti. Su questi poi viene riconosciuto un ulteriore contributo pari al 30 per cento della spesa globale. La ridotta misura del contributo per quest'ultima categoria di spesa deriva ovviamente dal maggior grado di concretezza delle prospettive positive della ricerca in conseguenza dei risultati evidente-

IV LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

18 MAGGIO 1964

mente favorevoli degli studi e rilievi precedentemente effettuati e sovvenuti al 50 per cento. In sostanza, nel caso di esito finale negativo della ricerca i contributi erogati risultano a fondo perduto, e coprono una elevata percentuale del rischio imprenditoriale che la Regione ha ritenuto di assumersi in considerazione, appunto, della particolare aleatorietà della ricerca mineraria. A nessun altro tipo di impresa infatti, sono accordati, dalla vigente legislazione, contributi di questa natura in fase di predisposizione e di studio dell'impianto industriale. Per contro, se il risultato della ricerca è positivo e dà luogo allo sfruttamento industriale dei minerali, il contributo concesso viene a configurarsi nella legge 19 con un'anticipazione senza interessi da restituire con una notevole riduzione pari al 30 per cento, che rimane, quindi, come un contributo a fondo perduto di quella misura sull'ammontare globale del beneficio goduto e da restituire a lunghissimo termine, essendo prassi ormai consolidata a partire dal 1959 che la restituzione del residuo 70 per cento avvenga sempre senza gravame di interessi in tante rate annuali quanti sono gli anni di durata della concessione e cioè mediamente in 25 annualità. Altra concessione, questa, non riconosciuta ad alcun altro tipo di impresa industriale. Viene così a cadere anche la preoccupazione avanzata dal proponente a sostegno della tesi abolizionista, e cioè che il permissionario divenuto concessionario sia chiamato a restituire il 70 per cento dell'importo ricevuto a titolo di contributo sulle ricerche proprio nella fase delicata in cui egli deve affrontare rilevanti oneri per la creazione degli impianti di estrazione e di arricchimento del minerale grezzo e cioè il vero e proprio ciclo industriale. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto è doveroso ricordare che, accertate attraverso la fase di ricerca e con il concorso regionale la disponibilità del minerale e trasformato il permesso in concessione, l'impresa si configura come una normale azienda industriale e come tale è ammessa a godere, per la creazione dei suoi impianti, di tutte le agevolazioni creditizie, nonchè delle provvidenze contributive riservate dalla vigente le-

gislazione al settore industriale, ivi compreso ovviamente il settore minerario.

Ai fini di una più completa valutazione del problema non può, infine, non rilevarsi che, attesa la natura demaniale e cioè pubblica dei beni minerari, la stessa facoltà concessa dalla pubblica amministrazione al privato imprenditore di sfruttare quei beni per trarne lecito profitto contro il pagamento di un canone che è poco più che figurativo rappresenta di per sé il primo e in punto di principio il più rilevante concorso dell'ente pubblico alla esplicazione di una attività che, è doveroso ricordarlo e riconoscerlo, comporta rischi normalmente superiori a quelli di altri tipi di imprese industriali, in funzione dei quali esclusivamente possono giustificarsi i provvedimenti di favore sopra richiamati.

Per queste ragioni la Giunta ritiene di non poter favorire la approvazione della proposta di legge. E si augura che il proponente, anche in considerazione delle particolari norme aggiuntive di sostegno per le ricerche minerarie contenute nella legge 588, voglia ritirare di sua iniziativa la proposta stessa. L'onorevole Pernis si è richiamato ai 14 anni durante i quali egli, come tutti noi, ha sentito parlare di Piano di rinascita; però io debbo far presente che ad una operatività si giunge soltanto a cominciare dalla deliberazione 2 agosto 1963, data nella quale il Comitato dei Ministri ha dato la sua approvazione al programma. Debbo ricordare che vi sono tempi tecnici necessari e in questo caso anche certamente lunghi perciò, per l'accertamento della straordinarietà della ricerca, che è condizione indispensabile per gli interventi previsti nell'articolo 26 della 588. Ma voglio tranquillizzare l'onorevole Pernis in ordine agli interventi stessi. Siamo giunti ormai alle soglie di un inizio di attuazione, essendo entro la fine del corrente mese previste le conclusioni del Comitato regionale consultivo delle miniere. La preghiere, l'invito che la Giunta ha rivolto all'onorevole Pernis perchè ritiri la proposta di legge viene anche incontro al suggerimento fornito poc'anzi dal collega Serra il quale non vorrebbe con una reiezione da parte del Consiglio della legge, pregiudicare la eventualità

che nel corso di questa legislatura possa ravvisarsi l'opportunità di riprendere questa o quella norma di questa legge. Ora, se non si giunge a un voto del Consiglio, attraverso una iniziativa di ritiro della proposta di legge da parte dello stesso proponente, questa possibilità rimane aperta e questo è un secondo motivo per il quale io rinnovo al proponente l'invito a ritirare la proposta di legge prima che su di essa sia chiamato a pronunciarsi il Consiglio. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Debbo osservare che a questo punto della discussione la proposta di legge non può essere più ritirata.

PERNIS (P.D.I.U.M.). Perchè non posso più ritirarla?

PRESIDENTE. La proposta di legge, una volta esaminata dalla Commissione competente, è un atto del Consiglio.

PERNIS (P.D.I.U.M.). In questo caso è meglio che non venga approvato il passaggio alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Discussione e fine della discussione del disegno di legge: «Compensi ai componenti e segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione di personale negli impieghi regionali». (92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Compensi ai componenti e segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione di personale negli impieghi regionali»; relatore per la prima Commissione l'onorevole Murgia, per la seconda Commissione l'onorevole Stara.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Su questo disegno di legge in Consiglio esiste una difformità di giudi-

zio da parte della prima e da parte della seconda Commissione. Il quesito cui le Commissioni hanno rispettivamente risposto in modo difforme è quello della congruità dei compensi ai componenti e segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione di personale negli impieghi regionali. La prima Commissione ha ritenuto che gli attuali compensi dovessero essere considerati insufficienti e che questa insufficienza andasse corretta attraverso un aumento del gettone di presenza ed una diminuzione del numero forfettario di giornate considerato come minimo compenso per la partecipazione alle Commissioni d'esame. Ciò nella convinzione che la partecipazione alle Commissioni di valorosi esperti potesse essere assicurata in misura più congrua.

La seconda Commissione, invece, ha ritenuto che l'aumento dei gettoni di presenza non dovesse essere accolto: la vigente legislazione — per la seconda Commissione — consentirebbe congrui compensi.

Il Gruppo comunista è del parere che effettivamente la possibilità che alle Commissioni giudicatrici dei concorsi partecipino valenti docenti venga a mancare se ai componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi non viene garantito un compenso, un rimborso spese adeguato. E' chiaro, per esempio, che per un concorso nella cui Commissione giudicatrice dovesse far parte un valente docente di diritto amministrativo è necessario corrispondere un congruo rimborso spese. E' senz'altro da accettarsi, dunque, il criterio sia dell'aumento del gettone di presenza introdotto dalla prima Commissione, sia della riduzione del numero forfettario delle giornate ritenute necessarie per l'espletamento dei concorsi. Questo criterio dà la garanzia di poter, con tutta serenità, chiamare a far parte delle Commissioni giudicatrici dei docenti qualificati. Io mi faccio interprete delle preoccupazioni di ordine finanziario che possono sorgere nel Consiglio, ma francamente giunti al punto in cui dobbiamo, prima di tutto, come elemento di carattere prioritario, garantire la validità del giudizio nelle Commissioni giudicatrici, mi pare che lo spirito di economia, che può es-

sere persino considerato e giustificato, debba essere posposto e subordinato all'interesse del buon espletamento degli esami che, secondo me, è preminente. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, penso che gli aumenti proposti siano tali da poter essere accettati e che, per quanto riguarda l'articolo contestato, cioè l'articolo 3, sul quale è sorto un disparere tra prima e seconda Commissione, non dovrebbe essere difficile trovare un accordo, nel senso che per i componenti delle Commissioni dei concorsi, sempre che i concorsi si facciano, si debba assicurare un compenso congruo al loro lavoro. Prevedere una misura forfettaria contenuta entro un limite di dieci giornate mi sembrerebbe utile. A questo modo le Commissioni giudicatrici possono funzionare con la partecipazione di esperti qualificati. Questi, non dico possano essere invogliati a far parte delle Commissioni dal compenso, ma possono sopportare la perdita di tempo che un concorso comporta se si stabilisce un congruo rimborso.

A mio parere la legge, così come è stata modificata dalla prima Commissione, dovrebbe essere accettata dal Consiglio. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Murgia, relatore per la prima Commissione.

MURGIA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io nulla avrei da aggiungere a quanto scritto nella relazione della prima Commissione, giacchè essa nell'esaminare il progetto di legge ha ritenuto che sulla materia sia necessario apportare modificazioni alla legge regionale 29 febbraio 1956 numero 5, che non risponde più ormai alle attuali esigenze. D'altra parte, il compenso forfettario stabilito nella presente legge in 25 giornate per tutti i casi è apparso alla Commissione eccessivo e non applicabile a casi che importi-

no una o due sedute, mentre vi è stato parere unanime sull'aumento del gettone di presenza. Si è inoltre rilevato che, nonostante tale aumento, anche un minimo compenso forfettario debba essere mantenuto e si è proposto che questo venga contenuto in dieci giornate come *forfait*. La Commissione, considerato tutto ciò, è del parere che si renda necessaria l'abrogazione della legge 29 febbraio 1956, numero 5 per adeguarla in un testo modificato. Il gettone di presenza dovrebbe essere portato da lire 2.000 a lire 3.000 per i componenti e segretari dipendenti da pubbliche amministrazioni e da lire 4.000 a lire 6.000 per i componenti che non dipendono da pubblici uffici. Del pari la Commissione ha proposto che vengano aumentate le indennità di trasferta da lire 4.500 a 7.500 in caso di pernottamento. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stara, relatore per la seconda Commissione.

STARA (D.C.), *relatore*. La seconda Commissione, signor Presidente, onorevoli colleghi, è stata favorevole alla impostazione tecnica del progetto di legge ed anche per quanto riguarda la spesa che ad esso progetto fa capo a seguito dei proposti aumenti ai componenti delle commissioni esaminatrici. L'unica divergenza è sorta circa il numero delle giornate di presenza, perchè è apparso alla Commissione che sarebbe stato opportuno, per quanto riguarda il numero delle giornate da considerare valide agli effetti della corresponsione delle indennità, fare riferimento alla legge dello Stato, salvo errore la legge del novembre 1950, numero 888. La Commissione, pur avendo espresso parere favorevole, ripeto, a quella che è la parte tecnica e a quello che è l'onere finanziario, ha rimesso al Consiglio la decisione sulla modifica dell'articolo 3, che si riferisce, appunto, al numero delle giornate di presenza da attribuire come corrispettivo ai membri che andranno a far parte delle commissioni giudicatrici. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

IV LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

18 MAGGIO 1964

la Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, lo scopo che la Giunta si proponeva di raggiungere presentando questo disegno di legge mi pare sia stato riconosciuto in sede di Commissione e anche in Consiglio. Praticamente si tratta di un provvedimento destinato a sanare una situazione di disagio che si viene a creare, quando si svolgono dei concorsi, sia per il lavoro che le Commissioni giudicatrici sono chiamate a svolgere, sia per la partecipazione alle commissioni stesse di funzionari della carriera direttiva, magistrati di Cassazione o del Consiglio di Stato, cioè persone che hanno una certa qualifica e che quindi sono meritevoli di un trattamento migliore, così come, del resto, ha stabilito lo Stato recentemente con la sua legislazione.

La prima Commissione ha ritenuto di dover apportare qualche variante diminuendo da 25 a 10 il numero dei giorni considerato forfetariamente necessario per l'espletamento dei concorsi, ma ha aumentato il gettone di presenza, per cui la Giunta ritiene che lo scopo che ci si era prefissi possa essere egualmente raggiunto e senz'altro si dichiara d'accordo con le variazioni proposte dalla prima Commissione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura del titolo.

ASARA, *Segretario*:

Abrogazione della legge regionale 29 febbraio 1956, numero 5 e determinazione dei compensi dei componenti dei Comitati e delle Commissioni comunque denominate costituite presso il Consiglio e l'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 1

La legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5 è abrogata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 2

Ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati ed altri consessi comunque denominati istituiti presso gli organi della Regione, spetta il compenso di L. 3.000 per ogni giornata, qualunque sia il numero delle sedute. Il compenso è elevato a L. 6.000 per i componenti ed i segretari che non appartengono ad Amministrazioni dello Stato, della Regione, di Enti locali o di altri Enti pubblici.

Tale compenso è comprensivo anche del lavoro preparatorio antecedente o susseguente alle sedute.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 3

Il trattamento complessivo da corrispondersi, ai sensi dell'articolo precedente ai com-

ponenti e segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione di personale negli impieghi regionali non può essere inferiore, per ciascun concorso, a quello spettante per 10 giornate di lavoro delle Commissioni stesse.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 4

Ai componenti ed ai segretari i quali, per motivi relativi all'appartenenza ai consessi di cui alla presente legge, si recano in località diversa dalla residenza abituale, spetta — oltre il compenso di cui all'articolo precedente ed il rimborso delle spese di viaggio — l'indennità di trasferta nella misura di L. 4.500, ove non sia necessario il pernottamento, e di lire 7.500 in caso di pernottamento.

Per i componenti ed i segretari i quali siano funzionari dello Stato o di altri Enti pubblici si applica il trattamento di missione previsto dalle vigenti leggi per il detto personale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 5

Ai rappresentanti di organizzazioni, i quali — a richiesta di queste — intervengono alle sedute degli organi collegiali di cui alla presente legge per rappresentarvi interessi di enti, associazioni, categorie o simili, non spetta alcun compenso, indennità o rimborso di spesa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 6

Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge non si applicano ai componenti ed ai segretari di ufficio delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale, ed ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, nonchè ai consiglieri componenti di ogni altra Commissione o consesso, comunque denominati, istituita presso il Consiglio regionale, consiglieri ai quali è riservato il trattamento economico previsto dalle vigenti leggi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 7

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 17 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo è stornata dal cap. 48 dello stesso stato di previsione la somma di lire 4 milioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a

IV LEGISLATURA

CCXLVII SEDUTA

18 MAGGIO 1964

scrutinio segreto sul disegno di legge: «Abrogazione della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5 e determinazione dei compensi dei componenti dei comitati e delle commissioni comunque denominate costituite presso il Consiglio e l'Amministrazione regionale».

Poichè manca il numero legale dei consiglieri, ordino che le urne non vengano aperte. La votazione verrà ripetuta in altra seduta.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 19 e 40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1964